



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito "Fondo") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Visto l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rfinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 dicembre 2020, n. 541, con il quale sono stati ripartiti a titolo di anticipazione per servizi aggiuntivi da effettuare entro il 31 dicembre 2020, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro corrispondenti al 50 per cento del richiamato limite di 300 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n.33, con il quale si è proceduto alla ripartizione definitiva, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse destinati ai servizi aggiuntivi resi o programmati sino al 31 dicembre 2020 per un onere complessivo per il 2020, pari a 62,8 milioni di euro;

Visto l'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del "Fondo ex articolo 200" e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico



locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19;

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo (di seguito "Fondo ex comma 816"), con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato *"all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida (...) in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"* in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto interministeriale 3 dicembre 2020, n. 541;

Considerato pertanto che in applicazione dell'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, risultano complessivamente stanziati 390 milioni di euro per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, n. 61, con il quale sono state ripartite a titolo di anticipazione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse pari a 195 milioni di euro, destinate dall'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a servizi aggiuntivi da effettuare nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del COVID-19;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 agosto 2021, n. 335, con il quale, a ciascuna Regione e alla Provincia autonoma di Trento e Bolzano, è stata assegnata un'ulteriore anticipazione di 195 milioni di euro per l'espletamento dei servizi aggiuntivi fino al 31 dicembre 2021 con le risorse destinate dall'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le percentuali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340;

Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021;



Considerato che il fondo incrementato è destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi;

Considerato che l'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dispone che le Regioni, le Province autonome e i Comuni, possono, nei limiti di 450 milioni di euro, *“anche ricorrere ad operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio”*;

Considerato che l'articolo 51, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dispone che le risorse di cui al comma 1 *“possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19;*

Considerato, altresì, che il predetto articolo 51, al comma 5, prevede l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Considerato che l'articolo 51 in argomento, al comma 6, prevede che *“ le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'anno 2021 per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*;

Ritenuto urgente procedere alla immediata ripartizione delle risorse stanziare dal richiamato articolo 51 sia per consentire, in via prioritaria, l'immediata attivazione, ove necessario, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e delle igienizzazioni necessarie a limitare gli effetti del COVID -19 ed in via subordinata di compensare i minori ricavi da traffico relativi all'esercizio 2021 al fine di evitare criticità finanziarie che possano incidere sulla regolarità e continuità dei servizi di trasporto pubblico locale;

Ritenuto altresì opportuno ripartire le risorse stanziare in argomento tenendo conto delle percentuali di riparto risultanti dal decreto di assegnazione dei contributi per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l'esercizio 2021;

Vista l'intesa acquisita nella Conferenza Unificata del 3 novembre 2021;



DECRETA

Articolo 1

(Anticipazione delle risorse destinate in via prioritaria per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2021 da esercire per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in via subordinata per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l'esercizio 2021)

1. E' di seguito riportata la ripartizione delle risorse, stanziare dall'articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinate in via prioritaria per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2021 da esercire per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in via subordinata per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l'esercizio 2021:

TABELLA 1	%	Servizi aggiuntivi 2021 (a)	limite massimo di utilizzo comma 4 articolo 51 D.L.73/2021 (b)
ABRUZZO	0,69	3.104.677,88	310.467,79
BASILICATA	0,21	939.374,72	93.937,47
CALABRIA	0,63	2.854.004,40	285.400,44
CAMPANIA	5,28	23.743.610,46	2.374.361,05
E. ROMAGNA	7,36	33.118.829,94	3.311.882,99
F. V. GIULIA	1,41	6.354.607,21	635.460,72
LAZIO	15,64	70.393.498,88	7.039.349,89
LIGURIA	4,58	20.592.635,70	2.059.263,57
LOMBARDIA	28,71	129.195.627,21	12.919.562,72
MARCHE	1,67	7.522.691,62	752.269,16
MOLISE	0,06	268.138,78	26.813,88
PIEMONTE	6,35	28.582.159,21	2.858.215,92
P. A. BOLZANO	0,98	4.400.106,91	440.010,69
P. A. TRENTO	0,63	2.835.271,11	283.527,11
PUGLIA	2,87	12.934.580,48	1.293.458,05
SARDEGNA	1,08	4.866.876,95	486.687,69
SICILIA	2,25	10.108.189,82	1.010.818,98
TOSCANA	9,24	41.575.514,13	4.157.551,41
UMBRIA	0,99	4.466.216,03	446.621,60
VALLE D'AOSTA	0,11	474.218,95	47.421,89
VENETO	7,57	34.086.295,11	3.408.629,51
		442.417.125,49	
G.CIRCUMET.	0,13	586.983,39	58.698,34
DOMOD. C.S.	0,13	593.437,44	59.343,74
G.N.LAGHI	1,42	6.402.453,69	640.245,37
		7.582.874,51	
	100,00	450.000.000,00	45.000.000,00



2. Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvede all'impegno ed all'erogazione delle risorse di cui alla Tabella 1.

Articolo 2

(Rendicontazione servizi aggiuntivi e igienizzazione relativi all'esercizio 2021)

1. Le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale trasmettono, entro il 31 marzo 2022, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'integrale rendicontazione dei servizi aggiuntivi e dei maggiori costi sostenuti ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Articolo 3

(Ripartizione definitiva delle risorse stanziato per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse stanziato dall'articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, si provvede alla ripartizione definitiva tra le Regioni e le Province autonome delle risorse stanziato per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19.
2. Le risorse di cui all'articolo 2, assegnate e non utilizzate al 31 dicembre 2021, sono considerate, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

